

APPROFONDIMENTO SUL CARCERE MINORILE

Dopo oltre quarant'anni dall'adozione dell'ordinamento penitenziario nel 1975 che, con una disposizione transitoria all'art. 79, aveva esteso la disciplina dell'esecuzione della pena prevista per gli adulti anche ai condannati minorenni, in attesa di un intervento legislativo ad hoc, è stata la **legge 23 giugno 2017, n.103 «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario»**, contenente la delega al Governo per la riforma dell'ordinamento penitenziario, a individuare le tre linee per l'intervento riguardante l'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni. La delega parla di priorità assegnata ai bisogni del minorenne e alla promozione della sua persona, attraverso l'individualizzazione e la flessibilità dell'intervento educativo; un modello penitenziario incentrato sui bisogni di ogni singolo condannato, al fine di poter preferire le misure alternative al carcere, cambiando radicalmente l'attuale prospettiva punitiva incentrata sul carcere; il rafforzamento delle relazioni col mondo esterno, in modo da realizzare un concreto modello rieducativo, che riduca al minimo le possibilità di commettere nuovamente reati una volta usciti.

L'assenza di una normativa specifica dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni fino al 2018 confliggeva con il dettato degli artt. 31, co. II e 27, co. III della Costituzione e con i principi stabiliti a livello internazionale che promuovono una giustizia penale a misura di minore. A partire dal 1988 con l'adozione del D.P.R. n. 448 riguardante il codice di procedura penale minorile, l'interessamento ai minori è stato più intenso, e teso all'obiettivo primario del recupero del minore autore di reato, riconoscendo la specificità del percorso rieducativo prevedendo la possibilità di sospensione del processo a carico di imputati minorenni e durante il quale prevedeva un percorso responsabilizzante rispetto all'azione deviante commessa, facendo strada all'idea della residualità del carcere¹. Il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, non si occupava però della fase dell'esecuzione penitenziaria.

Il progressivo adeguamento delle norme contenute nell'Ordinamento penitenziario a *«quell'esigenza di specifica individualizzazione e flessibilità del trattamento che l'evolutivezza della personalità del minore e la preminente funzione educativa richiedono»* (Corte cost. sent. n. 125/1992) è stato portato avanti fin dagli anni '90 dalla Corte costituzionale.

Il d.lgs. 121/2018, in attuazione della delega, ha previsto la **disciplina l'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni ed in particolare le misure penali di comunità**, quali misure alternative alla detenzione qualificate dall'essere destinate ai condannati minorenni e giovani adulti: l'affidamento in prova al servizio sociale, l'affidamento in prova al servizio sociale con detenzione domiciliare, la detenzione domiciliare, la semilibertà e l'affidamento in prova terapeutico.

Nonostante il ricorso al carcere minorile sia la *extrema ratio* tra le pene attuabili - e quindi basato sul criterio della residualità, nei 17 istituti penali minorili (Ipm) distribuiti sul territorio nazionale, i detenuti attualmente ristretti sono 390.

La gran parte di essi, provengono dal sud, e in particolare dalla Sicilia e dalla Calabria. Poco più del 41% ha meno di diciotto anni, i restanti, pur avendo compiuto il reato da minorenni, possono

¹Le misure cautelari che possono essere applicate sono previste dagli artt. 14 e ss del D.P.R 22 settembre 1988, n. 448: prescrizioni, permanenza in casa, collocamento in comunità, custodia cautelare.

rimanere negli istituti minorili fino al compimento del 25esimo anno di età (giovani adulti) secondo quanto previsto dalla l. n. 117/2014.

Riconoscendo l'importanza di questa previsione, tesa ad evitare il passaggio di ragazzi molto giovani nell'ambito del sistema penale per adulti, con il rischio di favorire un contatto e un ingresso in circuiti criminali, il Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale spiegava nella sua Relazione al Parlamento del 2017 di aver rilevato nel corso delle visite agli Ipm la criticità legata alla presenza dei giovani adulti all'interno degli Ipm: «le visite effettuate hanno mostrato frequentemente una realtà non attrezzata in maniera tale da offrire spazi, attività e percorsi differenziati per soggetti di età così diversa come possono essere un ragazzo di 15 anni e un giovane di 25. La necessità di sviluppare progetti adeguati alle età e organizzare spazi che diano la possibilità di implementare tali progetti sono gli unici antidoti o una difficile commistione o la richiesta da parte degli stessi giovani ultradiciottenni di essere trasferiti in Istituto per adulti, quasi vivendo tale ipotesi come un processo di emancipazione».

Così come avviene nelle carceri per adulti, molti minori si trovano in regime di custodia cautelare in attesa di un giudizio definitivo.

Dai dati forniti dal Ministero della Giustizia emerge che il 17 % si trova in IPM per reati contro la persona e il 12% per violazione della legge sulle droghe, in generale i reati più comuni sono quelli contro il patrimonio: furti, rapine, estorsioni, riciclaggio.

A livello internazionale, oltre alle Convenzioni, anche dichiarazioni e raccomandazioni non vincolanti hanno elaborato regole specifiche sui diritti dei minori autori di reato e sulla giustizia minorile². In particolare, l'irrogazione della pena deve basarsi sul superiore interesse del minore; deve essere data priorità a misure non detentive e basate sulla comunità quale alternativa alla detenzione con un obiettivo educativo e riparativo; la custodia precedente al processo e la detenzione a scopi di assistenza e protezione vanno utilizzate solo in circostanze eccezionali e andrebbero predisposte misure alternative per ridurre il ricorso; la detenzione deve essere una misura estrema.

Da ultimo la Raccomandazione (2017) 3 adottata dal Consiglio d'Europa il 22 marzo 2017 ha promosso l'azione degli Stati membri affinché facciano ricorso a sanzioni e misure di comunità come modalità di esecuzione della pena detentiva al di fuori degli istituti penitenziari, che permettono a chi vi è sottoposto di restare all'interno della comunità e agevolano un più efficace percorso di recupero e reinserimento sociale.

²Dichiarazione Universale dei diritti umani, Dichiarazione sui diritti del fanciullo, Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia; Le Regole di Riyad- Regole delle Nazioni Unite sulla prevenzione della delinquenza minorile; le Regole di Pechino- Regole minime delle Nazioni Unite sull'amministrazione della giustizia minorile; le Regole dell'Havana- Regole delle Nazioni Unite per la protezione dei minori privati della libertà; le linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa su una giustizia adatta ai minori; le raccomandazioni del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, le linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa su una giustizia adatta ai minori; le raccomandazioni del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, in particolare la raccomandazione (2008)11 sulle regole europee per i minori autori di reato destinatari di sanzioni o misure, la raccomandazione CM/Rec (2017)3 sulle regole europee sulle sanzioni e sulle misure applicate nella Comunità, nonché le raccomandazioni adottate dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, il Documento del Commissario per i diritti umani del 2009 "Minori e giustizia minorile: proposte di miglioramento".